

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 255 del 20/12/2023

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di una stazione di ricarica ad alta potenza (HIGH Power Charger – HPC) da realizzarsi ad opera di EWIVA s.r.l.

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16:15 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge e/o di regolamento (Reg. delibera di G.C. n.169 del 24/08/2022)

Presiede l'adunanza il dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e

assenti i seguenti sigg.:

-		Presente	Presente.	Assente
		In Sede	In audio/ video	
			Collegamento	
Alfano Enzo	Sindaco	X		
Foscari Filippo	Assessore	X		
Mandina Angela	Assessore	X		
Manuzza Antonino	Assessore		X	
Cavarretta Giuseppina Fiorella	Assessore		X	
Calamia Luigi	Assessore		X	
D'Agostino Luca	Assessore			X
Galfano Giuseppe	Assessore			X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Gambino

Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata

PREMESSO che:

- ✓ il Comune di Castelvetrano pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando 1'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile;
- ✓ Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle Aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema:
- ✓ A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- ✓ Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- ✓ La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- ✓ Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- ✓ Questo Ente considera lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- ✓ Ésiste la reale necessità di realizzare infrastrutture in grado di offrire un servizio di ricarica altamente prestante a soggetti che in numero sempre più numeroso si avvalgono di veicoli a trazione elettrica parziale ed integrale;
- ✓ che in quest'ottica si ritiene opportuno proseguire con la promozione di un piano di mobilità sostenibile, con particolare attenzione a promuovere l'uso dell'auto elettrica anche attraverso l'ulteriore individuazione di spazi per l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica delle auto, sempre più performanti;

CONSIDERATO che:

- √ è stata individuata n. 1 area, presso la Via Caduti di Nassirya, distinta in catasto al Foglio n. 70, particella n. 904, adibita a parcheggio, che per disponibilità di spazi, dislocazione sul territorio comunale e numero e tipologia di utenti interessati risulta tecnicamente e funzionalmente idonea per la realizzazione di no.1 (una) stazione di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici composta da n. 3 colonnine di ricarica ad alta potenza fino a 300 Kw;
- ✓ l'operatore economico EWIVA S.R.L., società partecipata dal Gruppo Enel, con sede legale con sede legale in Milano, Via Privata Grosio 10/4 CAP 20151, capitale sociale Euro 1.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 16223171006, si è dichiarata disponibile all'installazione di una stazione di ricarica HPC;
- ✓ EWIVA, ha avanzato richiesta per l'installazione di una stazione di ricarica per veicoli ad alta potenza (sito High Power Charging), depositata agli atti del comune al protocollo n. 17959 del 28.03.2023 costituita dalla seguente documentazione:
 - protocollo d'intesa (bozza);
 - bozza contratto diritto di superficie;
 - layout sito HPC
 - scheda tecnica colonnina HPC;

VISTO l'art. 57, c.8, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che regola la realizzazione di stazioni di ricarica elettrica su suolo pubblico, così come aggiornato con il come aggiornato con il "Decreto aiuti ter", D.L. N. 144 del 23/09/2022 (convertito dalla Legge 17/11/2022 n. 175: "8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse. Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitu' pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu' soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.".

VISTA la determinazione del Responsabile della V Direzione n. 357 del 18.10.2023 con la quale in osservanza agli anzidetti dettami normativi è stato approvato lo schema di avviso pubblico "istanza di autorizzazione per installazione stazione di ricarica elettrica su suolo di proprietà comunale" per l'individuazione di operatori economici interessasti alla realizzazione e gestione di una stazione di ricarica ad alta potenza (High Power Charger);

CONSIDERATO che la Piattaforma Unica Nazionale per la pubblicazione dell'istanza di autorizzazione non è ancora attiva e che il monitoraggio dei dati ricade sui gestori dei servizi di ricarica;

VISTO l'avviso pubblico: "istanza di autorizzazione per installazione stazione di ricarica elettrica su suolo di proprietà comunale", pubblicato, unitamente alla Determinazione del Responsabile della V Direzione n. 357 del 18.10.2023, sul portale telematico del Comune di Castelvetrano nella sottosezione "bandi di gara e contratti", riferimento "Affidamenti" e all'albo pretorio on-line;

PRESO ATTO che con il suddetto avviso pubblico è stata data la possibilità agli operatori economici di potere concorrere alla realizzazione e gestione della stazione di ricarica ad alta potenza;

PRESO ATTO, altresì, che nessun operatore economico ha inoltrato istanza e che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 144 del 23.09.2022, convertito con la Legge 17/11/2022 n. 175, può essere rilasciata l'autorizzazione al soggetto richiedente;

CONSIDERATO che:

- obiettivo prioritario il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente e dato atto che lo sviluppo della mobilità elettrica costituisce uno strumento essenziale per la riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e presenta, altresì, elevate potenzialità di applicazione, tra l'altro, nell'ambito del trasporto privato e pubblico, nonché della logistica;
- con l'attivazione della convenzione in oggetto questo Ente potrà fornire un ulteriore servizio alla collettività senza gravare sulle casse comunali;
- il Comune di Castelvetrano, come previsto in convenzione, è libero di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui alla convenzione con terzi a con altri Enti Pubblici;
- Al termine della convenzione, il Comune di Castelvetrano avrà comunque la possibilità di richiederne la dismissione della Stazione HPC ed il ripristino dei luoghi a carico della EWIVA S.R.L;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012; **ATTESA** la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale;

DELIBERA

- 1) Di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di **PRENDERE ATTO** ed approvare lo schema di "PROTOCOLLO 'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER HPC)" da realizzarsi ad opera di EWIVA S.R.L." che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) Di **PRENDERE ATTO** degli impegni del Comune previsto dallo schema di protocollo d'intesa all'art. 4.
- 4) Di **PRENDERE ATTO** che sarà necessario costituire diritto di superficie a favore di EWIVA per la parte di cabine (di consegna e trasformazione) necessarie all'alimentazione della stazione HPC come da layout allegato.
- 5) Di **PRENDERE ATTO** che il Dott. Vincenzo Caime, Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente", svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.
- 6) Di **DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento i provvedimenti e gli adempimenti di propria competenza in attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la stipula della convenzione.
- 7) di **DICHIARARE** con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/1991.

IL SINDACO F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Cinzia Gambino

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91	Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente	
Castelvetrano, lì 20/12/2023	deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al	
IL SEGRETARIO COMUNALE	Il Messo comunale	
F.to Cinzia Gambino		
	Castelvetrano, lì	
	IL SEGRETARIO COMUNALE	
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ		
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva pubblicazione	ildopo il 10° giorno dalla relativa	
	IL SEGRETARIO COMUNALE	
_		

DIREZIONE V Servizi a Rete ed Ambiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO : Approvazione schema di "CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER	Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale Il 20/12/2023	
CHARGER - HPC)" da realizzarsi ad opera di EWIVA S.R.L.	con deliberazione n. 255	
	Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:	
	□ SI	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla	
	regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: favorevole	
Lì 18/12/2023	Data 18/12/2023 IL RESPONSABILE F.to Vincenzo Caime	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Vincenzo Caime F.to Vincenzo Caime	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole	
	Data 18/12/2023 IL RESPONSABILE F.to Andrea Antonino Di Como	
	IMPUTAZIONE DELLA SPESA	
	SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €	
	AL CAP IPR N	
	Data, IL RESPONSABILE DEL	
	SERVIZIO FINANZIARIO	

Il Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente"

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO che:

- ✓ il Comune di Castelvetrano pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile;
- ✓ Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle Aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- ✓ A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- ✓ Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- ✓ La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- ✓ Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- ✓ Questo Ente considera lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- ✓ Esiste la reale necessità di realizzare infrastrutture in grado di offrire un servizio di ricarica altamente prestante a soggetti che in numero sempre più numeroso si avvalgono di veicoli a trazione elettrica parziale ed integrale;
- ✓ che in quest'ottica si ritiene opportuno proseguire con la promozione di un piano di mobilità sostenibile, con particolare attenzione a promuovere l'uso dell'auto elettrica anche attraverso l'ulteriore individuazione di spazi per l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica delle auto, sempre più performanti;

CONSIDERATO che:

- √ è stata individuata n. 1 area, presso la Via Caduti di Nassirya, distinta in catasto al Foglio n. 70, particella n. 904, adibita a parcheggio, che per disponibilità di spazi, dislocazione sul territorio comunale e numero e tipologia di utenti interessati risulta tecnicamente e funzionalmente idonea per la realizzazione di no.1 (una) stazione di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici composta da n. 3 colonnine di ricarica ad alta potenza fino a 300 Kw;
- ✓ l'operatore economico EWIVA S.R.L., società partecipata dal Gruppo Enel, con sede legale con sede legale in Milano, Via Privata Grosio 10/4 CAP 20151, capitale sociale Euro 1.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 16223171006, si è dichiarata disponibile all'installazione di una stazione di ricarica HPC;
- ✓ EWIVA, ha avanzato richiesta per l'installazione di una stazione di ricarica per veicoli ad alta potenza (sito High Power Charging), depositata agli atti del comune al protocollo n. 17959 del 28.03.2023 costituita dalla seguente documentazione:
 - protocollo d'intesa (bozza);
 - bozza contratto diritto di superficie;
 - layout sito HPC

- scheda tecnica colonnina HPC;

VISTO l'art. 57, c.8, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che regola la realizzazione di stazioni di ricarica elettrica su suolo pubblico. cosi come aggiornato con il come aggiornato con il "Decreto aiuti ter", D.L. N. 144 del 23/09/2022 (convertito dalla Legge 17/11/2022 n. 175: "8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse. Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitu' pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu' soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.".

VISTA la determinazione del Responsabile della V Direzione n. 357 del 18.10.2023 con la quale in osservanza agli anzidetti dettami normativi è stato approvato lo schema di avviso pubblico "istanza di autorizzazione per installazione stazione di ricarica elettrica su suolo di proprietà comunale" per l'individuazione di operatori economici interessasti alla realizzazione e gestione di una stazione di ricarica ad alta potenza (High Power Charger);

CONSIDERATO che la piattaforma Unica nazionale per la pubblicazione dell'istanza di autorizzazione non è ancora attiva e che il monitoraggio dei dati ricade sui gestori dei servizi di ricarica:

VISTO l'avviso pubblico: "istanza di autorizzazione per installazione stazione di ricarica elettrica su suolo di proprietà comunale", pubblicato, unitamente alla Determinazione del Responsabile della V Direzione n. 357 del 18.10.2023, sul portale telematico del Comune di Castelvetrano nella sottosezione "bandi di gara e contratti", riferimento "Affidamenti" e all'albo pretorio on-line;

PRESO ATTO che con il suddetto avviso pubblico è stata data la possibilità agli operatori economici di potere concorrere alla realizzazione e gestione della stazione di ricarica ad alta potenza:

PRESO ATTO, altresì, che nessun operatore economico ha inoltrato istanza e che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 144 del 23.09.2022, convertito con la Legge 17/11/2022 n. 175, può essere rilasciata l'autorizzazione al soggetto richiedente;

CONSIDERATO che:

- obiettivo prioritario il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente e dato atto che lo sviluppo della mobilità elettrica costituisce uno strumento essenziale per la riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e presenta, altresì, elevate potenzialità di applicazione, tra l'altro, nell'ambito del trasporto privato e pubblico, nonché della logistica;
- con l'attivazione della convenzione in oggetto questo Ente potrà fornire un ulteriore servizio alla collettività senza gravare sulle casse comunali;
- il Comune di Castelvetrano, come previsto in convenzione, è libero di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui alla convenzione con terzi a con altri Enti Pubblici;
- Al termine della convenzione, il Comune di Castelvetrano avrà comunque la possibilità di richiederne la dismissione della Stazione HPC ed il ripristino dei luoghi a carico della EWIVA S.R.L;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale;

Alla Giunta Comunale

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s'intende ripetuto e trascritto:

- 1) Di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di **PRENDERE ATTO** ed approvare lo schema di "PROTOCOLLO 'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER HPC)" da realizzarsi ad opera di EWIVA S.R.L." che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) Di **PRENDERE ATTO** degli impegni del Comune previsto dallo schema di protocollo d'intesa all'art. 4.
- 4) Di **PRENDERE ATTO** che sarà necessario costituire diritto di superficie a favore di EWIVA per la parte di cabine (di consegna e trasformazione) necessarie all'alimentazione della stazione HPC come da layout allegato.
- 5) Di **PRENDERE ATTO** che il Dott. Vincenzo Caime, Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente", svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.
- 6) Di **DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento i provvedimenti e gli adempimenti di propria competenza in attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la stipula della convenzione.
- 7) di **DICHIARARE** con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/1991.

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE

Dott. Vincenzo Caime

F.to Vincenzo Caime

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER - HPC)

Tra

EWIVA S.R.L., società con sede legale in Milano, Via Privata Grosio 10/4 CAP 20151, capitale sociale Euro 1.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 16223171006, di seguito più brevemente denominata "**EW**" o "**Comodatario**"

- da una parte -

 \mathbf{E}

Comune di Castelvetrano con sede legale in Piazza Umberto In. 3/5 – 91022 – Castelvetrano, codice fiscale e P.IVA 81001210814 - rappresentato dal Sindaco, domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede comunale (di seguito, il "**Comune**") – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.
- Le Parti riconoscono che lo sviluppo della mobilità elettrica costituisce uno strumento
 essenziale per la riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e presenta, altresì,
 elevate potenzialità di applicazione, tra l'altro, nell'ambito del trasporto privato e pubblico,
 nonché della logistica.
- EWIVA è una joint venture paritetica tra Enel X Way S.r.l., la business line del Gruppo Enel dedicata alle soluzioni energetiche avanzate, e Volkswagen Group, produttore di auto leader di mercato, che opera nel settore della mobilità elettrica, tramite l'installazione, messa in esercizio e gestione, in qualità di operatore ("Charging Point Operator" o "CPO"), di punti di ricarica ad alta potenza ("High Power Charging" o "HPC").

- EW considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di favorirne la crescita nel medio termine.
- EW partecipa al progetto CEUC, Action "Central European Ultra Charging", action No.2017-EU-TM-0065-W, un'iniziativa promossa e cofinanziata dalla Commissione Europea, che prevede l'installazione di stazioni di ricarica per vetture elettriche ultraveloce HPC High Power Charging (di seguito HPC), con una potenza variabile tra 150kW e 350kW in Austria, Bulgaria, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.
- Le Parti concordano che l'area ubicata nel Comune in via dei Caduti di Nassirya, distinta al catasto Foglio n. 70 particella n. 904 adibita a Area di Parcheggio (di seguito, l'"Area") risulta tecnicamente e funzionalmente idonea per la realizzazione di no.1 (una) stazione di ricarica a tre colonnine ad alta potenza per veicoli elettrici, come raffigurato nella planimetria di progetto allegata al presente protocollo d'intesa

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse e gli allegati al presente Protocollo di Intesa (di seguito, il "**Protocollo**") ne costituiscono parte integrante e sostanziale, avendone il medesimo valore. Per allegati si intendono:

- Allegato 1: Planimetrie del Sito HPC e layout di progetto;
- Allegato 2: Scheda Tecnica degli elementi hardware della Stazione HPC;
- Allegato 3: Bozza modello per costituzione diritto di superficie per cabina elettrica di consegna e di trasformazione.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito, il "**Protocollo**"), le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di n. 1 (una) stazione di ricarica a tre colonnine ad alta potenza per veicoli elettrici (la "**Stazione HPC**"), in via dei Caduti di Nassirya, distinta al catasto Foglio n. 70 particella n. 904, nel sito indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1 (il "**Sito HPC**") secondo le caratteristiche tecniche indicate nella Scheda Tecnica di cui all'Allegato 2.

3. IMPEGNI DI EW

EW si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società, alle seguenti attività:

- a) progettare la Stazione HPC, ivi inclusi gli stalli riservati allo stazionamento dei veicoli elettrici durante l'erogazione del servizio di ricarica;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie ai fini dell'installazione della Stazione HPC;
- c) provvedere, a propria cura e spese, all' installazione della Stazione HPC, che resta di proprietà di EW;
- d) provvedere al collegamento della Stazione HPC con la rete elettrica in media tensione;
- e) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento del Sito HPC;
- f) manutenere la Stazione HPC al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- g) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- h) provvedere a tutte le attività di collaudo della Stazione HPC;
- i) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla realizzazione della Stazione HPC;
- j) rimuovere la Stazione HPC le cabine di consegna e trasformazione e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune adeguatamente giustificata da imposizione di legge o per disposizioni della Pubblica Autorità;

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

 a) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione le porzioni di suolo necessarie per la realizzazione, la gestione e la manutenzione della Stazione HPC, per la durata del presente Protocollo, e mantenerne l'idoneità all'utilizzo della Stazione HPC.

Ai sensi del "regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale – legge 160/2019", approvato con Delibera di C.C. n. 47 del 26.05.2021, dovrà essere applicata una tariffa per l'occupazione del suolo pubblico calcolata, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 57, c. 9 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica e dalle cabine elettriche di consegna e trasformazione MT/bt senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico (a tal fine EW dichiara che i punti di ricarica dovranno erogare energia di provenienza certificata da energia rinnovabile).

- b) II Comune, con la sottoscrizione del presente Protocollo, si impegna altresì a stipulare con EWIVA non appena possibile e comunque entro 12 mesi dalla firma del Contratto, salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore, un atto di costituzione di diritto di superficie nella forma di cui all'Allegato 3, al fine di consentire ad EW stessa di realizzare e accatastare a proprio nome, nel rispetto delle disposizioni normative e regolatorie applicabili, fino a 2 (due) cabine elettriche necessarie al funzionamento della Stazione HPC (cabina di trasformazione e cabina di consegna), sulla porzione di suolo distinta al catasto Foglio n. 70 particella n. 904. A tal proposito, le Parti procederanno agli opportuni adeguamenti delle aree destinate alla realizzazione delle suddette cabine, in conformità alla normativa catastale e alla regolazione applicabile. Resta inteso che alla scadenza del presente Contratto, salvo diverso accordo tra le Parti, le suddette cabine dovranno essere rimosse a cura e spese di EW; in caso di recesso anticipato vale quanto previsto ai sensi del successivo art. 6.
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione della Stazione HPC a cura, spese e responsabilità di EW medesima, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti;
- d) garantire che il Sito HPC sia accessibile al pubblico 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;
- e) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 285/1992 ("Codice della strada").

5. IMPEGNI DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di anni 15 fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

EW si impegna a riconsegnare il Sito HPC nello stato in cui è stato consegnato dal Comune, salvo il normale deperimento d'uso dovuto alla vetustà. A tal fine EW si impegna a rimuovere a propria cura e spese la Stazione HPC e le cabine di consegna e trasformazione e a ripristinare lo stato originario del Sito HPC entro 6 (sei) mesi a far data dalla scadenza del Contratto.

Le Parti si riservano sin d'ora la facoltà, con comunicazione da inviare entro 6 (sei) mesi a far data dalla scadenza del Contratto, di rinnovare il Contratto per un periodo di tempo che verrà concordato tra le parti.

7. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

8. ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Protocollo con terze parti o altri enti pubblici.

9. COMUNICAZIONE

Entrambe le Parti non faranno alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione del presente Protocollo né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. PUBBLICITÀ

Le Parti concordano che i segni distintivi apponibili sulla Stazione HPC, e comunque all'interno del Sito HPC, saranno decisi esclusivamente da EW. Il Comune prende atto ed accetta che non potrà apporre nessun marchio, logo, segno distintivo o qualsiasi altra forma di comunicazione analoga che riguardi il Comune o comunque diversa da quanto deciso da EW.

Rimangono comunque a carico di EW il pagamento di tasse, diritti o oneri eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti Locali per l'apposizione, sulla Stazione HPC, di segni distintivi e di pubblicità specificamente autorizzata.

11. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che EW è il solo e unico titolare e/o licenziatario del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IdR e (ii) la piattaforma proprietaria di gestione da remoto, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle IdR di cui al presente Protocollo.

Pertanto, ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

12. RISERVATEZZA

Il presente Contratto, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Contratto o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Contratto, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni disponibili al pubblico.

Gli obblighi di cui al presente accordo non si applicheranno con riferimento alle informazioni o ai documenti: (i) di cui le Parti siano legittimamente in possesso, senza obblighi di riservatezza, già prima della data di sottoscrizione del presente accordo; (ii) il cui contenuto sia o divenga di pubblico dominio; (iii) il cui contenuto siano inderogabilmente obbligati a rivelare ai sensi di norme applicabili

alle parti o di provvedimenti applicabili alle parti di competenti autorità giurisdizionali o amministrative.

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Contratto;
- continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Contratto;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Contratto e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Contratto;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare di ciò l'altra parte, per iscritto, appena legalmente possibile;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno le Parti anche nell'anno successivo alla scadenza del presente Contratto.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del presente Accordo per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di finalizzazione del presente Accordo e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali, per quanto di competenza di ciascuna.

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Accordo; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Accordo per le medesime finalità.

Fermo restando quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdettivi che dovessero essere comminati e/o imposti da Pubbliche Autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, derivante da eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

14. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, VARIE

Il presente Protocollo sarà disciplinato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti, che non possa essere risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Qualsiasi modifica o deroga al presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

15. DIVIETO DI CESSIONE

A ciascuna delle Parti è fatto divieto di cedere in tutto o in parte a terzi il presente Protocollo, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte. È fatta salvo il diritto di EW, al quale il Comune acconsente sin d'ora, a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di EW in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa EW.

16. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

17. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico di EW.

18. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dal presente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta, se consegnata a mano, con rapporto di trasmissione, se inviata tramite trasmissione fax, o con ricevuta di ricevimento, se inviata tramite raccomandata, o tramite PEC agli indirizzi indicati dalle Parti:

Per EW:

PEC: enelxmobilityhpc@pec.enel.com

Per il Comune:

PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Le comunicazioni potranno anche essere effettuate con qualsiasi altra modalità consentita dalla legge, con efficacia dal momento dell'effettiva ricezione. Ciascuna Parte potrà modificare l'indirizzo al quale le comunicazioni, eventuali richieste, eventuali domande dovranno essere consegnate o inviate, dando comunicazione di ciò all'altra Parte per iscritto.

19. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo

onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

EW dichiara inoltre che, e in osservanza del decimo principio del Global Compact, intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, EW proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da EW e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di EW e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Roma,

EWIVA S.R.L.	Comune di Castelvetrano	


onera or spesa, comunque denominato su cui essa nuvesse incorrens, anche per esturo di prefese i strat in conserviciora dell'inciden pianento. Walchima incitato como assertante di como como l'all'il all'il manche si conservicio.

HYC_300

75kW - 300kW sistema di ricarica rapida per veicoli elettrici



Caratteristiche



- Corrente massima in uscita fino

- Piena potenza a partire da una potenza a partire da una potenza di soova di futtura di soova di

ro da 150V a 1000V

- Sistema altamente integrato in 23

un design compatto un design compatto

- Possibilità di ricarica DC parallela

- Potenza espandibile grazie al concetto Power-Stack hypercharger

*Valori in mm

scheda prodotto hypercharger 300

© 2020 alpitronic Srl Via di Mezzo ai Piani, 33 39100 Bolzano BZ, Italy

info@hypercharger.it www.hypercharger.it Tel: +39 0471 096 450


HYC_300


75kW - 300kW sistema di ricarica rapida per veicoli elettrici



Dati tecnici

Specifiche del sistema Connessioni DC	CCS2 up to 500A	
Soft resistoring to	CHAdeMO up to 200A	
	CCS1 (automotive multicharger)	
	GB/T (automotive multicharger)	
Connessioni AC	Presa/cavo AC 22kW	
Ambiente	Applicazioni interne ed esterne	
Range temperature operative	Da -30° a +55°C (derating da 40°C)	
Umidità	10% - 90% umidità relativa	
Grado di protezione	IP 54	
Grado di efficienza	>94% a potenza massima	
Rete	OC CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
Tensione in entrata AC	3x400V (± 10%) / 50 Hz (± 5%)	
Corrente e potenza in entrata AC (rete)	466 A, 160kW a 300kW di potenza d'uscita DC	
THDI	< 5% a potenza nominale	
Fattore potenza	Con correzzione attiva PFC > 0,99	
Uscita DC		
Potenza massima in uscita DC	75kW (un Power-Stack), max 500A	
	150kW (due Power-Stacks), max 500A	
	225kW (tre Power-Stacks), max. 500A 300kW (quattro Power-Stacks), max 500A	
AND STANCES OF THE ST	150V - 1000V	
Tensione DC in uscita	Imax: 500A (con cavo raffreddato)	
Corrente massima in uscita	IIIIax. 500A (con cave rainedades)	
Generale DC	CCS1/2: SAE J1772 / EN 61851-23/DIN SPEC 70121; ISO 15118	
Protocollo standard DC	CHAdeMO 1.2	
	GB/T 27930 (automotive multicharger)	
Sistema RFID	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693	
Connessione a rete	GSM-/CDMA-modem, 10/100Base T-Ethernet	
Charging infrastructure communication proto- col	Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 json	
Interfaccia utente	Schermo 15", 4 pulsanti	





CONTRATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO DI SUPERFICIE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•], nel sottoindicato studio notarile.

Innanzi a me dott. [•], Notaio in [•], iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti

Notarili riuniti di [•], con studio alla Via [•]

SONO COMPARSI:

con sede legale, codice fiscale /P. I.V.A in questo atte
rappresentata da in qualità di domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra
nel seguito più brevemente denominata anche o "Parte Concedente".
e _i
EWIVA s.r.l., con sede legale in, Via, Codice Fiscale e Partita IVA avente socio
unico Capitale Sociale Euro € e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
no, rappresentata nel presente atto da nato/a a
il, in qualità di domiciliato per la carica per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra
nel seguito più brevemente denominata "EW" o "Parte Concessionaria").
Parte Concedente ed EW sono denominate nel prosieguo singolarmente anche come "Parte" ed unitariamente come
"Parti".
PREMESSO CHE:
Parte Concedente, è proprietaria di un lotto di terreno, sito nel Comune di, Località
, Via, distinto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio, mappale
, Categoria confinante con, alla stessa pervenuto per atto di compravendita
Notaio del rep registrato a, in data
al n°e trascritto ilal n°;
EW, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, intende realizzare sul terreno di proprietà della Parte
Concedente due locali da adibire a cabina elettrica di trasformazione e cabina elettrica di consegna.

- 1. Parte Concedente costituisce a favore di EW, che accetta, il diritto di edificare e mantenere, per la durata di anni 15 due fabbricati da adibirsi uno a cabina elettrica di trasformazione e una cabina elettrica di consegna sul lotto di terreno di cui in premessa, meglio evidenziato in colore rosso nella planimetria allegata sotto la lettera "A" che, approvata e sottoscritta dalle Parti, è unita al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
 Alla scadenza del termine di cui sopra, la proprietà dei manufatti edificati da EW, sarà trasferita al Concedente, così come previsto dall'art.953 del c.c.
- 2. Il terreno oggetto del presente atto viene concesso ad EW nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni e ragioni allo stesso inerenti.
- 3. Il fabbricato che EW costruirà avrà le seguenti caratteristiche:
 - a. Manufatto in cemento armato vibrato con 2 porte, di dimensioni, in pianta, circa (4,50 x 2,48 x 2.70h mt), con area di resede circa (5,50 x 3,48 mt)
 - Manufatto in cemento armato vibrato con 2 porte, di dimensioni, in pianta, circa (4,50 x 2,48 x 2.70h
 mt), con area di resede circa (5,50 x 3,48 mt)
- 4. la Parte Concedente garantisce a EW:
 - la piena proprietà e disponibilità del terreno sul quale dovranno essere realizzate le cabine elettriche; la sua libertà
 da pesi, gravami, oneri reali, vincoli, privilegi, servitù passive apparenti e non apparenti, ipoteche e oneri fiscali.
 Garantisce, inoltre, la piena libertà da affittanze o altri contratti agrari ai sensi della L. n. 203/1982;
 - che non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio del certificato
 di destinazione urbanistica relativo al lotto di terreno su cui dovranno essere realizzate le cabine elettriche, che
 si allega al presente atto sub doc. "B" Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. del 06/06/2001 n°380;
 - che nei quindici anni precedenti ad oggi il soprasuolo del terreno non è stato percorso dal fuoco per cui non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 10 della L. 21.11. 2000 n. 353.
 - Per effetto di quanto sopra Parte Concedente garantisce EW per ogni caso d'evizione o per qualunque pretesa o molestia di terzi.

(Il prossimo paragrafo va inserito nel caso in cui il terreno da acquisire resti confinante con la residua proprietà della Parte Concedente)

5. La Parte Concedente dichiara di essere a conoscenza che sul terreno verrà costruita una cabina elettrica e perciò, preso atto della particolare costruzione, rinuncia, per sé, eredi ed aventi causa, al diritto di realizzare sulla sua residua proprietà qualsiasi costruzione, che risulti incompatibile con le norme tecniche previste per il rispetto delle distanze

dagli impianti elettrici e comunque si impegna a rispettare, nelle eventuali nuove costruzioni, la distanza minima di cinque metri dal confine del terreno oggetto del presente contratto impegnandosi a far inserire tale clausola negli eventuali atti futuri riguardanti i beni di sua proprietà e confinanti con il terreno suddetto.

(Il prossimo paragrafo va inserito nel caso in cui il terreno da acquisire non abbia accesso indipendente e il passaggio sia previsto attraverso la residua proprietà della Parte Concedente)

6.	La Parte Concedente costituisce altresì, a favore di EW, sul residuo terreno di sua proprietà, foglio, mappale
	del Catasto Terreni del Comune di, servitù di passaggio pedonale e carraio per consentire al
	personale di EW o da questa incaricato, in qualsiasi ora, l'accesso al lotto di terreno oggetto del presente contratto con
	i mezzi d'opera e di trasporto necessari.
	Tale accesso avverrà dalla Via, attraverso come meglio evidenziato nella planimetria
	allegata sotto la lettera "B".

- 7. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'allestimento, alla manutenzione, all'esercizio o alla modifica delle cabine elettriche e delle linee oggetto del presente atto è a carico di EW.
- 8. Gli eventuali danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di costruzione delle opere elettriche di cui al presente atto saranno valutati e liquidati separatamente.

Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati gli eventuali danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche alle opere elettriche, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio delle stesse. EW si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati in occasione delle predette riparazioni o modifiche.

- 9. La consegna del lotto di terreno avverrà con decorrenza immediata.
- 10. Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico di EW.

Parte concedente si obbliga a comparire, su richiesta di EW, avanti un notaio da questa indicato, per la redazione del presente contratto in forma pubblica ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di , impegnandosi fin d'ora a rinunciare all'ipoteca legale e ad esonerare il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

- 11. Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle del T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
- 12. In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di

13. Al presente contratto è allegato il CDU (certificato di destinazione urbanistica) rilasciato dal Comun	e di
to the control of the supposed of the control of th	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Data	
Parte Concedente	
EWIVA S.r.l.	
La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti	degli
articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:	
• <u>art. 12.</u> : Foro competente.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Data	
Parte Concedente	